



**FONDAZIONE
OSPEDALE CIVILE
DI GONZAGA**

REGOLAMENTO PER IL “RICOVERO DI SOLLIEVO”

Rev. 1.2015	CdA 27.03.2015
-------------	----------------

Art. 1 – Definizione.

Il ricovero “di sollievo” è un ricovero temporaneo programmato rivolto soprattutto agli anziani che normalmente vengono assistiti presso il proprio domicilio, con lo scopo di garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che non possono provvedere all'assistenza per motivi di salute del “care giver” o per altri motivi contingenti.

Data la natura temporanea, la degenza è programmabile fino ad un massimo di 60 giorni. Su apposita valutazione e sempre nel contesto del Piano Assistenziale Individuale formulato, il ricovero è prorogabile per ulteriori 30 giorni, allorché sia disponibile il posto letto e in assenza di altre domande per i detti posti.

Art. 2 – Destinatari.

I ricoveri di sollievo sono rivolti a (elencazione esemplificativa e non esaustiva):

- Anziani Non Autosufficienti assistiti normalmente in famiglia, che per motivate esigenze dei componenti della famiglia stessa necessitano di periodi brevi di ricovero in struttura protetta;
- Anziani in situazioni di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un appropriato programma assistenziale;
- Anziani dimessi dalle Strutture Ospedaliere o altre Strutture Sociosanitarie e non immediatamente assistibili a domicilio, che necessitano di convalescenza e/o riabilitazione.

Art. 3 – Accesso.

Per poter accedere al Posto Letto, occorre presentare alla Fondazione una richiesta redatta sul modulo predisposto, disponibile presso la reception e anche reperibile dal sito web www.ospedalegonzaga.it.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- la “Scheda clinica informativa”, compilata dal medico ospedaliero o dal Medico di famiglia, a seconda dei casi, contenente i dati relativi alla situazione clinico-assistenziale del richiedente;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza, stato di famiglia e cittadinanza;
- l'informativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/03).
- Copia di tessera sanitaria, eventuale Esenzione Ticket, Codice fiscale, Documento d'Identità.

La Direzione Sanitaria, sulla base delle informazioni contenute nella scheda clinica e del colloquio con il richiedente o i familiari, verifica che la situazione clinico-assistenziale consenta il ricovero presso la Struttura.

Le domande di ricovero vengono quindi protocollate secondo l'ordine di arrivo e sulla base della data di protocollo viene formata una graduatoria. La lista d'attesa è così costituita dalle domande pervenute e registrate in ordine cronologico.

La domanda ha validità 6 mesi, dopo di che viene cancellata dalla graduatoria.

Art. 4 – La Retta.

Il costo del ricovero è totalmente a carico della persona ricoverata (e del/i familiare/i obbligato/i in solido).

L'importo della retta giornaliera viene determinato annualmente dal CdA della Fondazione, ma può subire variazioni anche in corso d'anno sulla base (ad esempio) dell'aumento dell'indice ISTAT o dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale e dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni vengono comunicate all'Ospite e al Terzo Obbligato per iscritto a mezzo raccomandata AR, a mano o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal contratto.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ricovero in Posto Letto di Sollievo, nel computo viene escluso il giorno di uscita.

L'importo della retta viene addebitato con frequenza mensile; il saldo deve essere versato entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento.

All'atto dell'ingresso in Posto Letto di Sollievo, viene richiesto un acconto, il cui importo è determinato dal CdA.

In caso di assenza temporanea l'Ospite ha diritto al mantenimento del posto letto versando la retta giornaliera stabilita.

Art. 5 - Servizi garantiti.

Il "ricovero di sollievo" avviene in regime di autorizzazione al funzionamento da parte dell'ASL competente, e non in regime di accreditamento.

Ne consegue che la persona ricoverata mantiene il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la propria residenza.

La retta comprende:

- Alloggio in camera singola con televisore.
- Servizio ristorazione comprendente colazione, pranzo, merenda e cena.
- Servizio lavanderia degli indumenti personali che non necessitano di trattamenti particolari.
- Servizio di igiene, pulizia, cura e riordino della stanza di degenza.
- Igiene personale, assistenza di base, infermieristica e medica, compresa la fornitura di farmaci e ausili per incontinenti (pannoloni);
- Servizio di terapia della riabilitazione
- Servizio di animazione
- Servizio religioso

La retta non comprende:

- L'esecuzione di visite specialistiche.
- I trasporti sociali e sanitari.
- La fornitura di protesi quali occhiali, dentiere, arti artificiali ecc.
- La fornitura di presidi sanitari quali calze elastiche, tutori ortopedici, ecc.
- La fornitura di carrozzine per infermi personalizzate.
- Servizio parrucchiere e barbiere (taglio, piega, tinte, ecc.)

Art. 6 - Certificazioni fiscali.

La Fondazione rilascerà ad ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 7 - Il contratto d'Ingresso.

Il contratto d'Ingresso determina tutte le condizioni relative a:

- data e modalità di ingresso;
- obblighi dell'ospite e del terzo obbligato;
- obblighi della Fondazione;
- pagamento della retta e azioni in caso di mancato pagamento;
- assenze;
- dimissioni e recesso.

Art. 8 – Durata.

Il presente regolamento avrà validità fino alla data di ulteriore revisione, da indicare espressamente sul documento stesso.